

# **Regolamento per l'accesso ai servizi educativi del Comune di Piacenza**

(approvato con atto di Consiglio Comunale n. 42 del 12/10/2020)

## **INDICE**

### PREMESSA

Art. 1 – Finalità dei servizi educativi 0-3 anni

### TITOLO 1 – NIDI D'INFANZIA COMUNALI, IN CONVENZIONE, PART TIME E SERVIZIO EDUCATIVO EDUGATE

Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso

Art. 3 - Modalità di iscrizione, gestione delle domande e scelta del servizio

Art. 4 - Domande di iscrizione fuori termine

Art. 5 - Documentazione

Art. 6 - Formazione ed approvazione delle graduatorie

Art. 7 - Tariffe

Art. 8 - Criteri per l'attribuzione del punteggio di ammissione

Art. 9 - Ammissioni

Art. 10 - Rinunce e decadenza

Art- 11 - Liste d'attesa

Art. 12 – Trasferimenti

Art. 13 - La partecipazione delle famiglie

### TITOLO 2 - SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Art. 14 - Spazio bambini

Art. 15 - Centri gioco per bambini e famiglie

Art. 16 - Tempo prolungato pomeridiano

### TITOLO 3 – FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Art. 17 - Calendario scolastico e orari di funzionamento dei servizi

Art. 18 - Processi di inclusione scolastica

## TITOLO 4 – SERVIZIO DI NIDO ESTIVO

Art. 19 – Premessa

Art. 20 - Finalità

Art. 21 – Requisiti per l'accesso

Art. 22 – Processi di inclusione scolastica

Art. 23 – Organizzazione e orari

Art. 24 – Tempo prolungato pomeridiano

Art. 25 – Modalità di iscrizione e gestione delle domande

Art. 26 – Tariffe

Art. 27 – Norma finale

## **PREMESSA**

Il presente regolamento definisce, ai sensi della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", le finalità, i criteri di accesso e le regole generali di funzionamento e di partecipazione applicabili:

- A) ai nidi d'infanzia comunali;
- B) ai nidi d'infanzia in convenzione, limitatamente ai posti bambino convenzionati;
- C) al servizio educativo sperimentale 1-6 anni "Edugate";
- D) al servizio di Nido estivo;
- E) ai seguenti ulteriori servizi:
  - nido d'infanzia part-time;
  - servizi integrativi: spazio bambini e centri gioco bambini e famiglie;
  - servizio di tempo prolungato pomeridiano.

Il regolamento costituisce altresì una cornice di riferimento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia, di cui fanno parte i nidi d'infanzia privati autorizzati al funzionamento.

In ciascun servizio, il numero di bambini per sezione e la dotazione di personale assegnato, sono definiti nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti nonché dai contratti di lavoro collettivi nazionali e dagli accordi decentrati vigenti, dal modello educativo adottato, dalle condizioni strutturali ed organizzative dei plessi.

Il Servizio educativo sperimentale 1-6 anni "Edugate" rappresenta una proposta innovativa che coniuga tradizione e sperimentazione didattica, sulla base di un idoneo progetto pedagogico che trae origine dalla necessità di rinnovamento dei servizi educativi in relazione all'evoluzione del pensiero pedagogico e ai cambiamenti sociali ed economici delle famiglie. Il servizio accoglie bambini<sup>1</sup> di età compresa da 1 a 6 anni ed è articolato in due sezioni: una sezione "Nido" (da 1 a 3 anni) e una sezione "Infanzia" (da 3 a 6 anni), ciascuna adeguatamente rappresentativa delle diverse fasce di età.

### **Art. 1 – Finalità dei servizi educativi**

I servizi educativi concorrono con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini in rete con i servizi socio-educativi, i servizi sanitari e le istituzioni scolastiche del territorio perseguendo le seguenti finalità:

---

<sup>1</sup> Con il termine bambini si intendono: le bambine e i bambini

- a) promuovere la formazione e la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) accogliere i bambini in un contesto di cura e di educazione;
- c) sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- d) valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
- e) diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.

## **TITOLO 1**

### **NIDI D'INFANZIA COMUNALI, IN CONVENZIONE, PART-TIME E SERVIZIO EDUCATIVO EDUGATE**

#### **Art. 2 – Requisiti generali per l'accesso**

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Piacenza.

La residenza del bambino deve necessariamente coincidere con la residenza di almeno uno degli esercenti la potestà genitoriale.

Possono accedere al nido anche i non residenti, se nelle seguenti condizioni:

- 1.a) bambini in affido familiare, purché almeno uno degli affidatari sia residente a Piacenza;
- 2.b) bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza.

Ai sensi della Legge n. 119 del 31 luglio 2017 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”* e ss.mm.ii., è requisito indispensabile per l'accesso ai nidi d'infanzia l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali nei termini previsti dalle norme vigenti.

#### **2.1 Requisiti speciali per l'Accesso ai nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati e Part-time**

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Piacenza, nati nei due anni precedenti la data di scadenza del bando di iscrizione.

E' possibile presentare la domanda di iscrizione anche per i bambini non ancora nati entro la scadenza del bando ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell'anno in cui si presenta la domanda di iscrizione.

Possono presentare domanda anche le famiglie di bambini residenti in altri Comuni; tuttavia, queste domande saranno prese in considerazione solo dopo avere esaurito la graduatoria dei residenti, comprese le graduatorie aggiuntive di cui al successivo articolo; ai non residenti viene applicata la retta massima.

## **2.2 Accesso al Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate**

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Piacenza nati negli anni indicati dal bando per le iscrizioni.

### **Art. 3 - Modalità di iscrizione, gestione delle domande e scelta del servizio.**

L'Amministrazione e per essa il Dirigente del servizio "Servizi educativi e formativi", di seguito denominato il "Servizio", approva, con proprio atto, il bando di iscrizione ai servizi educativi. In caso di esaurimento della graduatoria e con riferimento alle diverse età dei bambini, il Dirigente ha facoltà di emanare annualmente anche più bandi. L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato a decorrere dalla data di apertura del bando.

Le domande devono essere presentate nel periodo e secondo le modalità indicate dal bando annuale.

Nel caso di bambini diversamente abili o in condizione di disagio segnalata dai competenti servizi specialistici, tenuto conto della necessità di assicurare al contempo l'ottimale inserimento del bambino stesso ed il corretto funzionamento del servizio, la scelta della struttura più idonea sarà valutata d'intesa tra la famiglia, i servizi comunali e gli enti competenti.

### **3.1 Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati e Part-time**

È possibile presentare domanda per l'iscrizione ad una sola tipologia di servizio: nido d'infanzia o servizio integrativo e per una sola tipologia di orario.

È lasciata facoltà di esprimere tre preferenze in ordine di gradimento delle strutture disponibili, fatti salvi i limiti di età imposti dalla peculiare articolazione interna delle sezioni.

La scelta delle strutture è ad esclusiva cura e responsabilità del richiedente e, una volta espressa nel modulo di domanda, non è più modificabile.

L'assegnazione ai nidi prescelti avverrà d'ufficio, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato dalle famiglie nel modulo di domanda.

### **3.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate**

E' possibile presentare domanda di iscrizione sia per la sezione del Nido di Edugate sia per gli altri Servizi 0-3 anni del Comune di Piacenza. Ciascuna domanda sarà valutata sulla base dei criteri di riferimento e sarà ordinata nella rispettiva graduatoria di ammissione.

I bambini frequentanti la sezione "Nido" hanno diritto a proseguire la frequenza nella sezione "Infanzia" senza presentare un'ulteriore domanda di iscrizione, a condizione che all'inizio del nuovo anno scolastico non sussistano morosità pregresse nel pagamento delle rette.

#### **Art. 4 - Domande di iscrizione fuori termine**

Stante la disponibilità di posti, le domande di iscrizione presentate oltre la scadenza prevista dal Bando potranno essere esaminate e ordinate in una graduatoria aggiuntiva da utilizzarsi in caso di esaurimento della graduatoria definitiva corrispondente per età.

In casi del tutto eccezionali, documentati dai competenti Servizi o mediante altra idonea certificazione, il Dirigente del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6, può disporre in corso d'anno, previa presentazione di istanza, l'ammissione fuori graduatoria di bambini in situazione di grave rischio e/o bisogno fatto salvo il rispetto, all'interno della struttura individuata, degli standard e dei requisiti imposti dalla normativa regionale di riferimento.

#### **Art. 5 – Documentazione**

Il modulo di domanda contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell'atto di notorietà, prevista dalle vigenti norme, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, utili ai fini della formazione della graduatoria generale.

Il Servizio procederà, sulla base dei dati auto-certificati contenuti nella domanda, ad effettuare, a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito ed è punibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I dati forniti sono (e saranno) utilizzati esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa in materia di privacy.

#### **Art. 6 - Formazione ed approvazione delle graduatorie**

Ad ogni domanda pervenuta nei termini stabiliti dal bando verrà attribuito un punteggio valido ai fini dell'ammissione al servizio e verrà contestualmente assegnata una retta mensile di frequenza, che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio.

Espletata l'istruttoria delle domande, il Responsabile del Servizio provvederà a formulare le graduatorie provvisorie di ammissione. Queste ultime verranno approvate con atto dirigenziale e successivamente esposte presso il Servizio, l'URP, le strutture educative, comunali e convenzionate e verranno pubblicate sul sito Internet del Comune.

Avverso la graduatoria provvisoria le famiglie potranno presentare ricorso scritto, corredato da documentazione, ai fini della rivalutazione del punteggio assegnato o per eventuali modifiche delle condizioni familiari sopraggiunte fra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. I ricorsi dovranno essere presentati al Servizio del Comune o trasmessi anche via mail all'indirizzo di posta certificata del Comune stesso o ad altro indirizzo specificamente indicato dall'Amministrazione, **entro 12 giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Per i ricorsi presentati tramite servizio postale farà fede la data di arrivo indicata sul timbro postale. Scaduto tale termine, senza presentazione di ricorso, il punteggio e la retta mensile attribuita in sede di graduatoria provvisoria saranno considerati definitivi.

Il dirigente del Servizio, esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, provvede con proprio atto ad approvare le graduatorie definitive. L'esito del ricorso verrà altresì comunicato agli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

### **6.1 Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati e Part-time**

Sulla base delle domande ricevute sono formulate graduatorie di ammissione suddivise per le seguenti fasce d'età: LATTANTI (3-12 mesi) PICCOLI (12-24) , GRANDI (24 -36). Sono fatte salve suddivisioni diverse relativamente a specifici progetti educativi in base all'età dell'utenza.

La graduatoria di ammissione riporterà annualmente la disponibilità di posti per ciascuna età e per singolo plesso.

Nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà, sulla base dei criteri di cui all'art. 8, a formulare graduatorie generali di ammissione al servizio, suddivise per fascia oraria di apertura – nidi a tempo pieno e nidi part-time e per fasce d'età, secondo le indicazioni del bando annuale di iscrizione.

Le graduatorie definitive dovranno riportare il numero dei posti disponibili per età e per plesso, il punteggio definitivo della singola domanda, l'ordine delle preferenze indicate. Esse avranno validità fino al 30 Aprile dell'anno successivo e rimarranno esposte in modo permanente presso il Servizio e presso le sedi dei nidi d'infanzia, comunali e convenzionati, nel rispetto delle regole di riservatezza prescritte dall'ordinamento .

Nel periodo di validità della graduatoria si darà luogo alle ammissioni dei bambini in ordine di graduatoria e nel rispetto delle preferenze espresse dalle famiglie.

### **6.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate**

Nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8, a formulare due graduatorie di ammissione al servizio suddivise per sezioni: Nido e Infanzia. Il bando annuale di iscrizione indicherà i mesi di nascita dei bambini per ciascuna graduatoria.

La graduatoria di ammissione riporterà la disponibilità di posti per ciascuna sezione anche



in considerazione delle fasce di età, così come sarà previsto nel bando di iscrizione.

Le graduatorie definitive dovranno riportare il numero dei posti disponibili per sezione tenuto conto delle diverse fasce di età e il punteggio definitivo della singola domanda.

Esse avranno validità fino al 30 Aprile dell'anno successivo e rimarranno esposte in modo permanente presso il Servizio medesimo, l'URP e la sede Edugate

Nel periodo di validità della graduatoria si darà luogo alle ammissioni dei bambini in ordine della stessa.

## **Art. 7 – Tariffe**

La frequenza ai servizi comporta il pagamento di una retta mensile che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio nel rispetto delle tariffe definite nel Sistema Tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Alle famiglie assegnatarie sarà inviata copia della regolamentazione tariffaria in vigore contestualmente alla comunicazione di ammissione al servizio, alla retta assegnata e alle modalità di pagamento.

Nel corso del ciclo di frequenza, il Servizio procederà ad aggiornare le rette assegnate ai bambini frequentanti, sulla base della regolamentazione tariffaria approvata per l'anno educativo di riferimento e ad attribuire, ove necessario, nuove rette di frequenza a seguito di eventuali cambiamenti della situazione economica del nucleo familiare risultanti da Isee aggiornato che la famiglia è tenuta a presentare.

La retta assegnata può essere modificata in corso d'anno a seguito di presentazione di istanza di revisione. La nuova retta avrà decorrenza dal mese successivo a quello della domanda di revisione.

Le famiglie dei bambini già frequentanti che intendono avvalersi di una tariffa personalizzata dovranno presentare al Servizio, prima dell'avvio del nuovo anno educativo, la documentazione necessaria per il calcolo della retta; in caso contrario sarà applicata d'ufficio la retta massima.

Qualora una famiglia risulti insolvente rispetto al pagamento di almeno tre mensilità, fatte salve le ordinarie azioni di recupero delle quote non versate, il bambino non verrà riammesso al servizio nell'anno educativo successivo.

L'avvio del procedimento per il recupero delle quote insolte verrà comunicato a cura del Servizio.

## **Art. 8 - Criteri per l'attribuzione del punteggio di ammissione**

I parametri per l'assegnazione dei punteggi per l'ammissione del bambino sono definiti sulla base dei criteri generali di seguito indicati in ordine di priorità ed ulteriormente dettagliati nell'Allegato A:

1. condizione di diversa abilità del bambino certificata ai sensi della Legge 104/92, come da Allegato 3 DPCM 159/2013 (Allegato B) e sue eventuali modifiche e integrazioni. La domanda è collocata al vertice della graduatoria con l'attribuzione del punteggio massimo;

2. situazione di grave disagio sociale corredata da idonea documentazione dei Servizi Sociali del Comune che hanno in carico il minore o la famiglia, valutata in funzione delle condizioni di bisogno e di rischio del bambino dal punto di vista dei basilari diritti alla crescita fisica, psicologica e affettiva;

3. situazione occupazionale dei genitori, in funzione di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valutata in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro, del luogo in cui questo viene prestato, degli orari e di particolari situazioni disagiate;

4. situazione del nucleo familiare del bambino in funzione dell'assunzione di responsabilità genitoriali e dei compiti di cura;

5. In caso di parità di punteggio, la precedenza nell'accesso al servizio sarà accordata:

- al bambino di maggiore età per quanto riguarda l'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati e il part time;

- al bambino di minore età per quanto riguarda l'iscrizione al Servizio Educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate.

In subordine ai suddetti criteri di priorità, costituisce inoltre criterio di precedenza per l'accesso:

• l'ammissione dei fratelli/sorelle gemelli/e nella stessa struttura: qualora uno solo dei fratelli risulti ammesso ad una struttura viene riconosciuto all'altro un diritto di precedenza ad essere ammesso nella stessa struttura del fratello.

## **Art. 9 – Ammissioni**

1. Il bambino sarà ammesso al nido secondo l'ordine indicato nella graduatoria specifica per età, nel rispetto delle preferenze espresse dalla famiglia e sulla base dei posti effettivamente disponibili per ciascun plesso.

2. Il Servizio comunicherà formalmente alla famiglia la data di ammissione del bambino al servizio, la retta assegnata, le norme relative alla frequenza e al sistema tariffario.

3. Gli inserimenti dei bambini presso le strutture saranno stabiliti tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle specifiche esigenze organizzative delle sezioni di accoglienza. Eventuali

rinvii oltre la data stabilita per l'inserimento dovranno essere concordati fra il Servizio e la famiglia e autorizzati. Tali rinvii non esonerano comunque dal pagamento della retta, che decorre a partire dalla data di ammissione.

4.I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino alla conclusione del ciclo, anche qualora intervenga il trasferimento della residenza in altro Comune. In tale caso verrà però applicata la retta massima con effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il cambio di residenza.

5.Il bambino che non si presenti al nido entro 5 giorni dalla data di ammissione senza produrre, entro i 5 giorni successivi idonea giustificazione, verrà dichiarato decaduto d'ufficio.

6.La disponibilità del posto viene mantenuta – per un periodo massimo di mesi tre – solo a fronte di giustificazione corredata da idonea documentazione e con regolare pagamento della retta.

7.Non si effettueranno, di norma, ammissioni al servizio oltre la data del 30 Aprile di ogni anno educativo. Solo in casi del tutto eccezionali, ed a fronte di particolari situazioni di necessità validamente documentate, il Responsabile del Servizio può stabilire l'ammissione di bambini oltre tale data.

8.Gli inserimenti, di norma, sono programmati in tempi scaglionati e sono preceduti da incontri e colloqui fra i genitori (o chi ne fa le veci) e gli educatori al fine di un positivo inserimento del bambino.

### **Art. 10 - Rinunce e decadenza**

La rinuncia al posto deve essere presentata per iscritto al Servizio. La rinuncia è definitiva e comporta la cancellazione dalla graduatoria e l'uscita dalla lista d'attesa.

In caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 30 giorni, il Servizio previo formale avviso, dispone la decadenza del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento.

### **Art. 11 - Liste d'attesa**

1. Le domande non accolte rimarranno utilmente collocate nella corrispondente graduatoria e andranno a costituire la lista d'attesa da cui attingere per la copertura dei posti che si rendessero disponibili in corso d'anno.

2. Le sostituzioni avverranno avvalendosi della lista d'attesa, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze indicate nella domanda. Specificamente per il Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate, nel caso di esaurimento della lista d'attesa della sezione "Nido", sarà data comunicazione alle famiglie dei bambini, in lista d'attesa presso gli altri nidi, della possibilità di presentare domanda per la sezione in oggetto.

3. Le liste d'attesa resteranno in vigore nell'anno educativo di riferimento, contestualmente alla graduatoria di appartenenza, fino alla data del 30 Aprile.

## **Art. 12 - Trasferimenti**

1. I trasferimenti decorrono sempre dall'anno educativo successivo, ad eccezione di trasferimenti per strutture e/o sezioni di nuova attivazione. In questo ultimo caso, il trasferimento può essere concesso in corso d'anno, in concomitanza con l'apertura della nuova unità.

2. Le ammissioni dei bambini derivanti da trasferimenti osserveranno le medesime modalità di inserimento e di comunicazione nido - famiglia di cui al precedente art. 9, c. 8, fermo restando il diritto alla frequenza presso il nuovo nido a far data dal primo giorno di avvio dell'anno educativo.

### **12.1 Nidi d'infanzia Comunali, Convenzionati e Part-time**

1. Le famiglie dei bambini già frequentanti possono chiedere il trasferimento in un'altra struttura comunale o convenzionata entro il mese di gennaio di ogni anno. L'accettazione della domanda sarà comunicata alla famiglia previa verifica della disponibilità dei posti.

2. Non sono consentiti trasferimenti fra tipologie di servizio o tipologie di orario differenti. Nel caso in cui la famiglia di un bambino già frequentante intenda effettuare il passaggio ad una diversa tipologia di servizio o di orario dovrà presentare una nuova domanda di ammissione per l'anno educativo successivo nei tempi e nei modi previsti dal Bando di iscrizione. Fanno eccezione i trasferimenti per tipologie di servizio di nuova attivazione.

### **12.2 Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate**

Le famiglie dei bambini frequentanti la sezione "Nido" possono chiedere il trasferimento in uscita presso un'altra struttura comunale o convenzionata, secondo le modalità che verranno comunicate dal Servizio. L'accettazione della domanda sarà comunicata alla famiglia previa verifica della disponibilità dei posti.

In considerazione della peculiarità del Servizio Edugate, non sono consentiti trasferimenti in entrata nel servizio.

Nel caso in cui la famiglia di un bambino già frequentante un nido comunale o convenzionato intenda accedere alla sezione "Infanzia", potrà farlo esclusivamente presentando l'apposita domanda di iscrizione, nei tempi e nei modi previsti dal bando annuale.

## **Art. 13 - La partecipazione delle famiglie**

In conformità con gli indirizzi regionali, le famiglie sono chiamate a partecipare alla vita del servizio per condividere la responsabilità dell'impegno educativo. In particolare sono

chiamate a conoscere e a partecipare all'offerta formativa e alla realizzazione del progetto educativo.

Il personale del servizio incontra periodicamente le famiglie nelle assemblee e negli incontri di sezione per illustrare gli indirizzi educativi, la programmazione delle attività e per confrontarsi sulle proposte delle famiglie, anche in merito a iniziative di collaborazione.

Per realizzare la piena partecipazione delle famiglie ogni anno viene eletto per ciascun nido il Comitato di Gestione così composto: a) uno o più rappresentanti dei genitori per sezione, b) un rappresentante degli educatori, c) un rappresentante del personale di cucina e/o ausiliario comunale. Il Comitato elegge un genitore per assolvere alla funzione di presidente.

Le sedute del Comitato di Gestione sono di norma aperte a tutto il personale del servizio e a tutte le famiglie, salvo il caso in cui vengano trattate situazioni particolari che necessitino di adeguata riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati.

Agli incontri del Comitato possono partecipare anche il Coordinatore Pedagogico di riferimento, il Responsabile e/o Dirigente del Servizio e/o rappresentanti dell'Amministrazione.

Il Comitato di Gestione ha le seguenti competenze:

- formula osservazioni, proposte e richieste di intervento sui diversi aspetti del servizio;
- propone eventuali forme di collaborazione delle famiglie per la cura e il funzionamento del servizio da sottoporre a successive autorizzazioni;
- promuove attività formative e ricreative volte a favorire la partecipazione delle famiglie, a sostenere la funzione genitoriale e a valorizzare la cultura dell'infanzia presso l'intera comunità locale.

## **TITOLO 2**

### **SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA**

#### **Art. 14 -Spazio bambini**

Ai sensi della vigente Legge Regionale gli spazi bambini, ove istituiti, ospitano bambini in età 12/36 mesi affidati ad educatori in modo continuativo, per un tempo massimo di 5 ore giornaliere, senza somministrazione del pasto.

Ad ogni domanda di iscrizione pervenuta nei termini del bando verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri indicati al precedente art. 8 per l'ammissione al servizio e

verrà inoltre assegnata una retta mensile di frequenza, che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio.

### **Art. 15 - Centri gioco per bambini e famiglie**

I centri gioco offrono ospitalità ai bambini e ai loro genitori e/o adulti accompagnatori, in un'ottica di corresponsabilità tra educatori e genitori.

L'accesso ai centri gioco, ove istituiti, è aperto prioritariamente ai bambini fino ai 3 anni di età e residenti nel territorio comunale; in presenza di un qualificato progetto pedagogico può essere esteso anche ad utenti fino a 6 anni di età.

Le domande di iscrizione si presentano direttamente al centro gioco prescelto durante l'intero anno educativo: è sufficiente compilare e firmare il modulo di iscrizione disponibile presso la struttura senza allegare alcuna documentazione. I bambini sono ammessi al servizio secondo l'ordine di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La frequenza ai Centri gioco è soggetta a pagamento, secondo la tariffazione disposta dalla Giunta Comunale.

### **Art. 16 -Tempo prolungato pomeridiano**

Il servizio di tempo prolungato pomeridiano, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, è un servizio accessorio al quale, ove istituito, si accede previa apposita richiesta da parte delle famiglie interessate.

Possono presentare domanda per la fruizione del prolungamento orario i seguenti soggetti:

-i genitori impegnati in attività lavorativa, sia continuativa che saltuaria, che comporta un orario di lavoro che si protrae oltre le ore 15.30;

-i genitori impegnati in una regolare attività di studio, opportunamente documentata;

-i genitori in difficoltà, anche temporanea, per particolari problematiche familiari/organizzative validamente comprovate

I soggetti sopra indicati devono presentare domanda di iscrizione al tempo prolungato nei tempi e nei modi indicati dal Servizio. L'iscrizione ha validità per un solo anno educativo. Le condizioni che danno accesso al prolungamento orario sono auto-certificate da entrambi i genitori.

Le domande presentate in corso dell'anno educativo verranno accolte compatibilmente con la dotazione organica del personale e le esigenze organizzative del servizio.

I bambini possono accedere al tempo prolungato solo dopo il compimento del 1° anno di età.

L'iscrizione al tempo prolungato pomeridiano comporta un pagamento supplementare alla retta mensile.

I bambini saranno accolti, in base alla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dei posti disponibili; nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà a formulare una graduatoria di ammissione in base all'ordine di arrivo al protocollo generale.

### **TITOLO 3**

#### **FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI**

##### **Art.17 - Calendario scolastico e orari di funzionamento dei servizi**

Il calendario scolastico di funzionamento dei servizi è stabilito annualmente dal Dirigente tenendo conto che le attività educative sono avviate di norma all'inizio del mese di Settembre e terminano alla fine del mese di Giugno.

Orari di funzionamento:

- i nidi comunali sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Alcuni nidi comunali, offrono anche un servizio di prolungamento orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- i nidi convenzionati sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00. Eventuali orari aggiuntivi debbono essere concordati direttamente fra le famiglie e l'Ente Gestore.
- Il Servizio educativo Sperimentale 1-6 anni Edugate è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00 e offre anche un servizio di prolungamento orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- il nido d'infanzia part-time è aperto dalle ore 7.30 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì. Eroga il servizio mensa ma non prevede il riposo pomeridiano.

Nel mese di Luglio, per i bambini già frequentanti e secondo le condizioni di accesso stabilite, viene organizzato un servizio di nido estivo con l'apertura di un numero limitato di plessi, come meglio dettagliato al Titolo 4 del presente Regolamento.

##### **Art. 18 - Processi di inclusione scolastica**

I servizi educativi per l'infanzia comunali garantiscono l'inclusione dei bambini con disabilità certificata o in corso di accertamento (L. 104/92) nell'ambito di un progetto inclusivo in grado di riconoscere, accogliere e valorizzare le diversità dei singoli. A tal fine, vengono elaborati progetti individualizzati, avendo cura di mantenerli collegati con il progetto di sezione.

Per facilitare l'integrazione dei bambini con disabilità (documentata e certificata dai competenti servizi) nei nidi e nei servizi integrativi, si prevedono, in relazione agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, le seguenti misure:

-attivazione di interventi di supporto educativo e didattico attraverso l'assegnazione di personale aggiuntivo;

-acquisto di attrezzature e materiali e/o ausili didattici specifici, che devono, comunque, essere rapportati all'esigenza del singolo progetto.

Per facilitare i processi di inclusione dei bambini che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale riconosciuto dai Servizi Sociali territoriali, i servizi educativi progettano interventi educativi personalizzati, correlati alle esigenze dei bambini e della sezione.

## **TITOLO 4**

### **SERVIZIO DI NIDO ESTIVO**

#### **Art. 19 - Premessa**

Il presente regolamento definisce, ai sensi della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", i criteri di accesso e le regole generali di funzionamento del Servizio di Nido Estivo, un servizio accessorio attivato nel mese di Luglio di ogni anno educativo, a cui si accede previa domanda.

#### **Art. 20 - Finalità**

Il Servizio di Nido Estivo è organizzato per accogliere le nuove esigenze lavorative delle famiglie, necessità consolidatesi negli anni.

#### **Art. 21 – Requisiti per l'accesso**

1. Il Servizio di Nido Estivo è riservato ai bambini già frequentanti i Nidi comunali e convenzionati a tempo pieno, ai bambini già frequentanti IL Servizio educativo Edugate, con entrambi i genitori occupati, o con l'unico genitore occupato in caso di famiglia monoparentale. L'occupazione si intende riferita al mese di Luglio.

2. Le condizioni che danno accesso al servizio estivo sono auto-certificate da entrambi i genitori, che sono tenuti a produrre la documentazione attestante l'attività lavorativa per il mese di Luglio; l'ufficio provvederà a verificare le dichiarazioni.

3. Per accedere al servizio la famiglia deve essere in regola con i pagamenti delle rette almeno fino al mese di Marzo dell'anno educativo di accesso al servizio.



## **Art. 22 - Processi di inclusione scolastica**

Anche durante l'attività estiva, per supportare l'integrazione dei bambini con disabilità (documentata e certificata dai competenti servizi), si prevede, in relazione agli effettivi bisogni individuati e alle risorse disponibili, l'attivazione di interventi di sostegno educativo e didattico attraverso l'assegnazione di personale aggiuntivo.

## **Art. 23 – Organizzazione e orari**

1. Il Nido Estivo prevede l'apertura di un numero limitato di plessi, individuati in base alle caratteristiche strutturali più adatte all'attività estiva.

2. Fatta eccezione per i bambini già frequentanti le strutture individuate, che resteranno nei nidi di appartenenza, gli utenti saranno assegnati a seconda dei plessi disponibili.

3. Ogni sede è organizzata in modo che ogni sezione ospiti i bambini e gli educatori provenienti dallo stesso nido.

4. Per il Servizio Educativo sarà necessario allestire gli spazi e i materiali adatti a bambini di età 1-6 anni.

5. Il servizio prevede un funzionamento per 4 settimane nel mese di Luglio, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 16.00; è possibile richiedere il servizio di tempo prolungato pomeridiano dalle 16.00 alle 18.00.

## **Art. 24 -Tempo prolungato pomeridiano**

1. Possono presentare domanda per la fruizione del prolungamento orario i genitori, o l'unico genitore in caso di famiglia monoparentale: impegnati in attività lavorativa, sia continuativa che saltuaria, che comporta un orario di lavoro che si protrae oltre le ore 15.30;

- in difficoltà, anche temporanea, per particolari problematiche/organizzative.

2. Le condizioni che danno accesso al prolungamento orario sono auto-certificate dai genitori.

3. L'iscrizione al tempo prolungato pomeridiano comporta il pagamento di una tariffa supplementare alla retta settimanale, secondo le tariffe in uso.

## **Art. 25 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande**

1. Al Servizio di Nido Estivo si accede previa domanda d'iscrizione da presentare entro il mese di maggio ed ha validità per il mese di Luglio dell'anno di riferimento.
2. Le domande presentate oltre la scadenza, come le modifiche del periodo di frequenza, verranno accolte compatibilmente con la dotazione organica del personale e le esigenze organizzative del servizio e in ogni caso entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno educativo.
3. I bambini saranno accolti, in base alla data di presentazione della domanda, fino al raggiungimento dei posti disponibili, individuati secondo la capienza dei plessi coinvolti; nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili si provvederà a formulare una graduatoria di ammissione in base all'ordine di arrivo al protocollo generale.

## **Art. 26 - Tariffe**

1. L'iscrizione al Servizio di Nido Estivo comporta il pagamento di una retta, che si configura come compartecipazione della famiglia agli oneri del servizio ed è determinata dal periodo di frequenza richiesto al momento dell'iscrizione.
2. Il calcolo delle tariffe verrà deliberato dalla Giunta Comunale sulla base della frequenza settimanale.
3. Considerato che l'iscrizione avviene su base settimanale, la famiglia è comunque tenuta a corrispondere il pagamento di una intera settimana anche nel caso di interruzione della frequenza o di rinuncia al servizio (ritiro dopo il 15 Giugno).
4. Per il servizio estivo non sono previste le riduzioni della tariffa indicate nel Sistema Tariffario deliberato dalla Giunta Comunale, salva l'eccezione di cui al comma successivo.
5. In caso di pluriutenze: per ogni figlio, oltre al primo che frequenta il Servizio di Nido Estivo, vengono confermate eventuali riduzioni definite nel Sistema Tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

## **Art 27 - Norma Finale**

Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dall'entrata in vigore sono abrogati:

- il precedente Regolamento per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.81 del 05/04/2004
- il precedente Regolamento per l'accesso al servizio educativo sperimentale 1-6 anni, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 03/10/2016
- ogni altra disposizione contrastante con quanto disposto dal presente Regolamento.

## **CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI AMMISSIONE**

- A) **Condizione di diversa abilità del bambino** certificata ai sensi della Legge 104/92, come da Allegato 3 DPCM 159/2013 (Allegato B). La domanda è collocata al vertice della graduatoria con l'attribuzione del punteggio massimo.
- B) **Situazione di grave disagio sociale** corredata da idonea documentazione dei Servizi Sociali del Comune che hanno in carico il minore o la famiglia, valutata in funzione delle condizioni di bisogno e di rischio del bambino dal punto di vista dei basilari diritti alla crescita fisica, psicologica e affettiva.

Bambino svantaggiato in carico ai Servizi Sociali competenti per:

1. Esigenze di tutela **al vertice della graduatoria**
2. Stato di grave disagio in conseguenza di condizioni socio-familiari problematiche e non imputabile esclusivamente a fattori economici **punti 20**
3. Stato di disagio economico-sociale **punti 10**
4. Bambino adottato o in corso di adozione, in affido familiare temporaneo o preadottivo (il bambino per cui si presenta la domanda) **punti 10**

- I punti previsti nel caso di bambino in affidamento si applicano esclusivamente a fronte di domanda presentata dalla famiglia affidataria e non possono essere cumulati ai restanti punteggi riferiti al disagio sociale.
- I punteggi 1,2 e 3 non sono cumulabili fra di loro.

- C) **Situazione occupazionale dei genitori**, in funzione di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, valutata in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro, del luogo, degli orari e di particolari situazioni disagiate.
- Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione della domanda e comunque posseduto entro la scadenza del bando.
- Nel caso di famiglia monogenitoriale verrà raddoppiato il punteggio riferito alla condizione lavorativa dell'unico genitore.

### **1. Lavoro:**

**1.1** Lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo a tempo pieno, incarichi a tempo determinato superiori ai 9 mesi all'anno con caratteristiche di continuità e rinnovabilità emergenti dalla natura del contratto di lavoro **punti 8**

Il presente punteggio non è cumulabile con il punteggio riferito ai successivi punti 1.2 e 6.1.

**1.2** Incarichi a tempo determinato di durata compresa fra i 4 e i 9 mesi all'anno e non

aventi le caratteristiche di cui al punto 1 **punti 5**

Il presente punteggio non è cumulabile con i punteggi riferiti ai punti 1.1 e 6.1.

**1.3** Prestazioni occasionali di lavoro autonomo e lavori saltuari di durata inferiore a mesi 4 **punti 4**

**1.4** Ulteriore attività lavorativa documentabile fiscalmente **punti 3**

## **2. Orario di lavoro:**

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati continuativi, collaboratori occasionali, collaboratori a progetto si considera l'orario contrattuale applicato nell'azienda/ente presso cui si svolge l'attività lavorativa.

- Oltre 40 ore (senza straordinari) **punti 4**
- Da 35 a 40 ore (l'orario delle insegnanti statali a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 35 ore) **punti 3,5**
- Da 26 a 34 ore **punti 3**
- Da 18 a 25 ore **punti 2,5**
- Meno di 18 ore **punti 1,5**

## **3. Assenza prolungata da casa con pernottamento per motivi di lavoro**

- per un periodo oltre a 240 giorni l'anno **punti 9,5**
- per un periodo fino a 239 giorni l'anno **punti 9**
- per un periodo fino a 160 giorni l'anno **punti 8,5**
- per un periodo fino a 90 giorni l'anno **punti 4**
- per un periodo fino a 30 giorni l'anno **punti 2**
- per un periodo di almeno 15 giorni l'anno **punti 1**

I punteggi riferiti alle assenze fino a 160/239 gg. e oltre 240 gg. sono incompatibili con i punteggi riferiti alle turnazioni e alla pendolarità di seguito indicati.

## **4. Turni di lavoro:**

- Turni alternati (notturni e diurni) **punti 5**
- Turni solo notturni **punti 4**
- Turni solo diurni (antimeridiani e pomeridiani) **punti 2**
- Turni fissi in orari disagiati (serali dopo le 18.00, mattina presto entro le 7.30) **punti 4**

## **5. Pendolarità (distanza fra comune di residenza e comune sede di lavoro)**

- Distanza dal luogo di lavoro superiore a 60 Km. o senza sede fissa **punti 4**
- Distanza compresa fra 31 e 60 Km. **punti 3**
- Distanza compresa fra 15 e 30 Km. **punti 2**

Nota: Per "pendolarità" si intende lo spostamento quotidiano che lavoratori e studenti devono affrontare per recarsi dall'abitazione al luogo di lavoro o studio. La distanza chilometrica considerata è quella fra la residenza e il Comune dove ha sede il posto di lavoro. Tale distanza si considera solo se il genitore è residente con il bambino. Il pendolarismo dello studente si assegna solo nel caso di frequenza

obbligatoria (da certificare). Per calcolare le distanze si utilizza il sistema Google Maps.

## **6. Studente:**

**6.1** Iscrizione a corsi con obbligo di frequenza quotidiana: corsi di studi riconosciuti, facoltà universitarie, dottorati di ricerca, borse di studio, scuole di specializzazione, praticantati, tirocini obbligatori di durata minima pari a 1 anno scolastico **punti 8**

**6.2** Iscrizione fuori corso a facoltà universitarie e ad altri corsi di studio purchè di durata minima di 6 mesi **punti 4**

## **7. Disoccupato/Inoccupato**

**punti 1**

Questo punteggio non è cumulabile con altri punteggi relativi all'area della condizione occupazionale.

NOTA: nel caso di un'attività che presenta più caratteristiche di disagio, si procederà ad assegnare esclusivamente il punteggio dell'indicatore avente la pesatura maggiore.

D) **Situazione del nucleo familiare del bambino** in funzione dell'assunzione di responsabilità genitoriali e dei compiti di cura. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si considerano presenti nel nucleo entrambi i genitori, anche se aventi residenze separate, laddove non venga comprovata mediante idonea documentazione una delle seguenti condizioni:

- nel caso di coppie coniugate: la separazione legale (con omologa del tribunale), il decesso del coniuge, altra condizione di assenza non temporanea dal nucleo di un componente, documentate e tali da incidere sul carico familiare in termini educativi e reddituali,
- nel caso di coppie conviventi more uxorio: il decesso del genitore, l'estraneità affettiva di un componente, documentati e tali da incidere sul carico familiare in termini educativi e reddituali.

In entrambi i casi si provvederà alla verifica di quanto dichiarato per accertare l'effettiva situazione di assenza di un genitore.

1. Assenza di un genitore per decesso, mancato riconoscimento del figlio, estraneità affettiva, separazione legale, divorzio con affido esclusivo del bambino al genitore richiedente **punti 15**

2. Assenza di un genitore per separazione legale, divorzio con affido condiviso o congiunto del bambino ai due genitori **punti 10**

3. Presenza di uno o più componenti del nucleo anagrafico ( escluso il bambino per cui si presenta la domanda):

- con invalidità certificata pari al 100% (invalidità grave-art.3 comma 3 L.104/1992-) **punti 8**
- con invalidità certificata dal 67% al 99% (invalidità media) **punti 6**
- con grado di invalidità dal 33% al 67% **punti 5**
- con invalidità certificata 100% con indennità di accompagnamento (non autosufficienza) **punti 3**

\* Allegare certificazione rilasciata da INPS, come da Allegato B

7. Giovani coppie (entrambi i genitori inferiori a 35 anni)	<b>punti 3</b>
8. Gemelli ( i gemelli non devono essere conteggiati nei casi sottoriportati)	<b>punti 5</b>
9. Figli in età 0-3 anni: (escluso quello per cui è stata presentata la domanda)	
• N° 1	<b>punti 4</b>
• N° 2	<b>punti 6</b>
10. Figli in età 4-8 anni:	
• N° 1	<b>punti 2</b>
• N° 2	<b>punti 3</b>
• Oltre	<b>punti 4</b>
11. Figli in età 9-18 anni:	
• N° 1	<b>punti 1,5</b>
• N° 2	<b>punti 2,5</b>
• Oltre	<b>punti 3,5</b>
12. Presenza nel nucleo familiare di un altro bambino in affido	<b>punti 2</b>
13. Presenza di un altro bambino già inserito al nido	<b>punti 2</b>
14. Nuova gravidanza	<b>punti 1</b>

## ALLEGATO B

## Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di *disabilità media, grave e di non autosufficienza* (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c)

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66)
	- Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	